

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

D.M. 6-10-2004

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2004, n. 241.

Provvedimento modificativo:

D.M. 29/02/2016, Gazz. Uff. del 09/03/2016, n. 57

D.M. 6 ottobre 2004 (1).

Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge (2).

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2004, n. 241.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché la trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il D.M. 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il D.M. 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Visto il D.M. 7 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi»;

Visto il D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.a.;

Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge prevede che per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato; i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

Considerato che l'art. 5, comma 9, del decreto-legge dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo decreto-legge;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze non esercita direzione e coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata della CDP S.p.a.;

Ritenuta la necessità di consentire l'avvio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge, impartendo gli indirizzi previsti all'art. 8, comma 1, del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Parte I

Criteria per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni postali fruttiferi, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato

1. Risparmio postale.

1. Ai fini del presente decreto per «Risparmio Postale» si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP S.p.a. avvalendosi di Poste italiane S.p.a.
2. Il Risparmio Postale costituisce servizio di interesse economico generale.
3. Al fine di garantire continuità e regolarità alla raccolta di fondi sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla parte prima del presente decreto.
4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP S.p.a., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può sospendere l'emissione di buoni postali fruttiferi.
5. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalità relativi al Risparmio Postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

2. Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato.

1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP S.p.a. è autorizzata, con le modalità indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del Risparmio Postale, nonché ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.

3. Garanzia dello Stato.

1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori.
2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP S.p.a., derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio:
 - a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito «Gestione Separata»);
 - b) del perseguimento delle finalità di interesse economico generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge;

c) della titolarità delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge.

4. Buoni postali fruttiferi.

1. I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facoltà di riacquistare i buoni postali fruttiferi, per conto proprio o per conto di società da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste italiane S.p.a.

3. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito «buoni dematerializzati»); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.

4. I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.

5. Costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi.

1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi deve allinearsi al costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato.

2. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a carico dei risparmiatori.

6. Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi.

1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (3).

2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori.

3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.

4. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.

6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro (4).

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 febbraio 2016.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 4 luglio 2006 e il D.Dirett. 3 febbraio 2009.

7. Libretti di risparmio postale.

1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore. I libretti di risparmio postale al portatore sono emessi in forma cartacea (di seguito "libretti cartacei"); i libretti di risparmio postale nominativi possono essere emessi, a scelta del titolare, in forma cartacea o in forma dematerializzata (di seguito "libretti dematerializzati"). I libretti cartacei sono rappresentati da un documento fisico; i libretti, dematerializzati sono rappresentati unicamente dalle registrazioni contabili. Per "titolare" di un libretto di risparmio postale si intende il soggetto intestatario di un libretto cartaceo o dematerializzato. Il titolare può delegare un rappresentante debitamente legittimato a operare per suo conto sul libretto, nei limiti e con gli effetti e le modalità indicate nel contratto di cui all'art. 9, comma 2 (5).

1-bis. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti. Le operazioni possono essere disposte da ciascun titolare, anche separatamente, salvo, qualora consentito da CDP S.p.A., patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.A., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui all'art. 9, comma 2 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti. I versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun titolare separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.A. nei confronti degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun titolare (6).

2. I versamenti e i prelevamenti effettuati a valere sui libretti di risparmio postale, anche a fronte di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, sono registrati contabilmente e annotati sui libretti, nel caso di libretti cartacei e solo registrati contabilmente, nel caso di libretti dematerializzati. Le annotazioni sui libretti cartacei sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.A. e titolare fino a querela di falso; è nullo ogni patto contrario. Le registrazioni contabili relative ai versamenti e i prelevamenti effettuati a valere sui libretti dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.A. e titolare fino a querela di falso, è nullo ogni patto contrario (7).

2-bis. Per i libretti cartacei, i versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei preventivamente individuati, indicati nei fogli informativi e rilasciati a richiesta del titolare; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, nonché quelle effettuate tramite l'utilizzo di strumenti o servizi, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. Per i libretti dematerializzati, i versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei tempo per tempo individuati, indicati nei fogli informativi e rilasciati a richiesta del titolare, anche presso gli uffici postali, e sono oggetto unicamente di registrazione contabile alla data di perfezionamento dell'operazione di versamento o prelevamento (8).

3. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche ai minori di età; tali libretti sono cartacei e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del titolare, anche in forma dematerializzata. Non sono consentite cointestazioni. Per la gestione dei libretti di risparmio postale nominativi intestati ai minori di età, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto (9).

3-bis. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari trova applicazione la disciplina prevista dal presente decreto per i libretti nominativi cartacei, ferme restando le specifiche modalità operative di gestione, nell'ambito delle quali potranno anche essere utilizzati, ove previsto nei fogli informativi, supporti durevoli in formato elettronico e strumenti telematici, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari non si applica il comma 9 dell'art. 7 del presente decreto (10).

4. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio.

4-bis. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle operazioni sul libretto cartaceo o dalla data in cui il rendiconto delle registrazioni contabili di cui all'art. 9 comma 5-bis è messo a disposizione per i libretti dematerializzati, esse si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti i titolari del libretto di risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.A. entro il predetto termine (11).

5. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto cartaceo o presso il quale il libretto dematerializzato è stato collocato (12).

6. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito, in quanto compatibili. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.A (13).

7. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalità previste nel codice civile (14).

8. La forma ed i segni caratteristici dei libretti cartacei e dei libretti dematerializzati sono rimessi alla determinazione dei competenti organi della CDP S.p.A., tenuto conto dei requisiti tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.A (15).

9. I titolari di libretti cartacei possono chiedere agli uffici postali la sostituzione di questi libretti con libretti dematerializzati, previa restituzione del documento cartaceo (16).

- (5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.M. 29 febbraio 2016.
- (6) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.M. 29 febbraio 2016.
- (7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.M. 29 febbraio 2016.
- (8) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. d), D.M. 29 febbraio 2016.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. e), D.M. 29 febbraio 2016.
- (10) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. f), D.M. 29 febbraio 2016.
- (11) Il presente comma 4 è stato inserito dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016, non tenendo conto della presenza del preesistente comma 4.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016.
- (14) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016.
- (15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 29 febbraio 2016.

7-bis. Libretti di risparmio nominativo speciale intestato a minori d'età (17).

1. È autorizzata l'emissione, da parte della CDP S.p.A., attraverso Poste Italiane S.p.A., di libretti di risparmio postale nominativi speciali che possono essere intestati esclusivamente ai minori di età. I libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di età sono emessi in forma cartacea e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del titolare, anche in forma dematerializzata. I libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di età sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'età, l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori titolari ovvero mediante i loro rappresentanti legali o di terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. I libretti di risparmio postale nominativi speciali, intestati esclusivamente ai minori di età, sono regolati dalle condizioni previste dal presente articolo e, per tutto quanto non espressamente ivi previsto, dalle restanti disposizioni del presente decreto.

3. I libretti di cui al precedente comma sono articolati secondo le seguenti fasce di età:

fascia A) - dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di età;

fascia B) - dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di età;

fascia C) - dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di età fino al compimento dei diciotto anni di età.

4. Il contratto relativo al collocamento dei libretti di cui al comma 1, da redigersi secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, è sottoscritto congiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal genitore che la esercita in via esclusiva.

5. Non è consentito fare versamenti sui libretti di cui al comma 1 che determinino un saldo contabile superiore all'importo di quindicimila/00 euro.

6. Le operazioni di versamento e/o prelievo sui libretti di fascia A) di cui al comma 3 possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al comma 4.

7. Relativamente ai libretti di fascia B) e di fascia C), all'atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al comma 4 autorizzano, in via preventiva, il titolare ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelievo entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, fatta salva la possibilità di superare i predetti limiti esclusivamente per i versamenti giornalieri.

Per la fascia B) sono consentiti i versamenti e/o prelievo entro i seguenti limiti:

giornaliero 30 euro;

mensile 250,00 euro.

Per la fascia C) sono consentiti i versamenti e/o prelievi entro i seguenti limiti:

giornaliero 50,00 euro;

mensile 500,00 euro.

8. Resta comunque ferma la facoltà dei soggetti indicati al comma 4 di effettuare versamenti e/o prelievi senza limiti di importo, salvo quanto previsto al comma 5. Ai medesimi soggetti è altresì consentita la facoltà di effettuare, anche disgiuntamente, operazioni di versamento e/o prelievo nei limiti stabiliti nei contratti di cui al comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.

9. I terzi, previa presentazione del libretto, possono compiere esclusivamente operazioni di versamento entro i limiti e con le modalità indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1.

10. A partire dal giorno successivo al compimento dell'età massima rispettivamente prevista per i libretti di fascia A) e di fascia B), si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e, per i libretti di fascia C), al raggiungimento della maggiore età, il passaggio automatico al libretto di risparmio nominativo così come disciplinato dal presente decreto.

11. I soggetti di cui al comma 4, nell'esercizio dei loro poteri, hanno facoltà di revocare, congiuntamente e in qualsiasi momento, la predetta autorizzazione, di effettuare prelievi nonché di provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.

(17) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.M. 29 febbraio 2016.

7-ter. Libretti di risparmio postale al portatore (18).

1. Il libretto di risparmio postale al portatore può essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente.

2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui all'art. 8-ter, comma 1, Poste Italiane S.p.A. considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza nessun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore medesimo è liberata da ogni obbligo.

(18) Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, D.M. 29 febbraio 2016.

8. Costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale.

1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.
2. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto all'art. 9, comma 5.

8 bis. Interessi applicabili ai libretti di risparmio postale (19).

1. Sulle somme depositate sui libretti di risparmio postale matura un interesse nella misura stabilita da CDP S.p.A. e risultante dal foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui è effettuato il versamento delle somme, e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile nella misura e con le modalità indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante e sono riconosciuti con le modalità e periodicità indicate nel detto foglio informativo e in occasione dell'estinzione del libretto.
4. Il riconoscimento degli interessi maturati avviene mediante una registrazione contabile e per i libretti cartacei anche mediante una annotazione sul libretto all'atto della presentazione.
5. Se il credito del libretto di risparmio postale è pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dalla data dell'ultima operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente. L'annotazione o la registrazione contabile dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero a decorrere dalla data di una nuova operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente.

(19) Articolo inserito dall'art. 1, comma 5, D.M. 29 febbraio 2016.

8-ter. Ammortamento e rinnovo (20).

1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti cartacei, si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A., dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto cartaceo sul quale non vi sia più spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, è sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.A., a richiesta del titolare.

(20) Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, D.M. 29 febbraio 2016.

9. Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale.

1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (21).
2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore al momento della sottoscrizione, unitamente al libretto laddove cartaceo (22).
3. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione (23).
4. Se nei contratti è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile (24).
5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a richiesta e gratuitamente, con cadenza annuale, la comunicazione informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate nonché, a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- 5-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, per i libretti dematerializzati Poste Italiane S.p.A., mette a disposizione del titolare, mediante l'accesso alla propria piattaforma digitale o con eventuali altri strumenti idonei, il rendiconto delle registrazioni contabili, con le modalità indicate nel contratto di cui al comma 2, del presente articolo (25).
6. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 7, lett. a), D.M. 29 febbraio 2016.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b), D.M. 29 febbraio 2016.

(23) L'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali e/o la variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale è stata resa nota con Comunicato 30 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2004, n. 256), con Comunicato 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292), con Comunicato 31 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306), con Comunicato 31 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), con Comunicato 28 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 28 febbraio

2005, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2005 (Gazz. Uff. 31 marzo 2005, n. 74), con Comunicato 2 maggio 2005 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100), con Comunicato 14 maggio 2005 (Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111), con Comunicato 31 maggio 2005 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), con Comunicato 30 luglio 2005 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2005 (Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202), con Comunicato 3 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 settembre 2005, n. 205), con Comunicato 30 settembre 2005 (Gazz. Uff. 30 settembre 2005, n. 228), con Comunicato 8 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Comunicato 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) - corretto con Comunicato 4 novembre 2005 (Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257) - con Comunicato 9 novembre 2005 (Gazz. Uff. 9 novembre 2005, n. 261), con Comunicato 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), con Comunicato 9 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2005, n. 286), con Comunicato 31 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2005, n. 304), con Comunicato 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25), con Comunicato 15 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 38), con Comunicato 28 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2006 (Gazz. Uff. 31 marzo 2006, n. 76), con Comunicato 29 aprile 2006 (Gazz. Uff. 29 aprile 2006, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2006 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2006 (Gazz. Uff. 30 giugno 2006, n. 150), con Comunicato 17 luglio 2006 (Gazz. Uff. 17 luglio 2006, n. 164), con Comunicato 31 luglio 2006 (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2006 (Gazz. Uff. 31 agosto 2006, n. 202), con Comunicato 30 settembre 2006 (Gazz. Uff. 30 settembre 2006, n. 228), con Comunicato 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2006, n. 242), con Comunicato 31 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279), con Comunicato 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279), con Comunicato 30 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302), con Comunicato 31 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25), con Comunicato 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76), con Comunicato 30 aprile 2007 (Gazz. Uff. 30 aprile 2007, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125), con Comunicato 4 giugno 2007 (Gazz. Uff. 4 giugno 2007, n. 127), con Comunicato 30 giugno 2007 (Gazz. Uff. 30 giugno 2007, n. 150), con Comunicato 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2007 (Gazz. Uff. 31 agosto 2007, n. 202), con Comunicato 29 settembre 2007 (Gazz. Uff. 29 settembre 2007, n. 227), con Comunicato 13 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2007, n. 239), con Comunicato 31 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279), con Comunicato 31 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302), con Comunicato 31 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2008, n. 26), con Comunicato 29 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51), con Comunicato 31 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76), con Comunicato 30 aprile 2008 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101), con Comunicato 31 maggio 2008 (Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127), con Comunicato 30 giugno 2008 (Gazz. Uff. 30 giugno 2008, n. 151), con Comunicato 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178), con Comunicato 30 agosto 2008 (Gazz. Uff. 30 agosto 2008, n. 203), con Comunicato 30 settembre 2008 (Gazz. Uff. 30 settembre 2008, n. 229), con Comunicato 13 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2008, n. 240), con Comunicato 31 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256), con Comunicato 29 novembre 2008 (Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304), con Comunicato 31 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2009, n. 25), con Comunicato 28 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2009, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2009 (Gazz. Uff. 31 marzo 2009, n. 75), con Comunicato 30 aprile 2009 (Gazz. Uff. 30 aprile 2009, n. 99), con Comunicato 30 maggio 2009 (Gazz. Uff. 30 maggio 2009, n. 124), con Comunicato 30 giugno 2009 (Gazz. Uff. 30 giugno 2009, n. 149), con Comunicato 31 luglio 2009 (Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2009 (Gazz. Uff. 31 agosto 2009, n. 201), con Comunicato 8

settembre 2009 (Gazz. Uff. 8 settembre 2009, n. 208), con Comunicato 30 settembre 2009 (Gazz. Uff. 30 settembre 2009, n. 227), con Comunicato 31 ottobre 2009 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254), con Comunicato 14 novembre 2009 (Gazz. Uff. 14 novembre 2009, n. 266), con Comunicato 30 novembre 2009 (Gazz. Uff. 30 novembre 2009, n. 279), con Comunicato 31 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303), con Comunicato 30 gennaio 2010 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2010, n. 24), con Comunicato 27 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2010, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2010 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 75), con Comunicato 30 aprile 2010 (Gazz. Uff. 30 aprile 2010, n. 100), con Comunicato 31 maggio 2010 (Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2010 (Gazz. Uff. 30 giugno 2010, n. 150), con Comunicato 31 luglio 2010 (Gazz. Uff. 31 luglio 2010, n. 177), con Comunicato 31 agosto 2010 (Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203), con Comunicato 30 settembre 2010 (Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229), con Comunicato 30 ottobre 2010 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2010, n. 255), con Comunicato 30 novembre 2010 (Gazz. Uff. 30 novembre 2010, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), con Comunicato 8 gennaio 2011 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2011, n. 5), con Comunicato 31 gennaio 2011 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24), con Comunicato 28 febbraio 2011 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2011 (Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74), con Comunicato 30 aprile 2011 (Gazz. Uff. 30 aprile 2011, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2011 (Gazz. Uff. 31 maggio 2011, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2011 (Gazz. Uff. 30 giugno 2011, n. 150), con Comunicato 30 luglio 2011 (Gazz. Uff. 30 luglio 2011, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2011 (Gazz. Uff. 31 agosto 2011, n. 202), con Comunicato 30 settembre 2011 (Gazz. Uff. 30 settembre 2011, n. 228), con Comunicato 22 ottobre 2011 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2011, n. 247), con Comunicato 31 ottobre 2011 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2011, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2011 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 279), con Comunicato 2 dicembre 2011 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2011, n. 281), con Comunicato 15 dicembre 2011 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2011, n. 291), con Comunicato 31 dicembre 2011 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304), con Comunicato 14 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2012, n. 11), con Comunicato 31 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2012, n. 25), con Comunicato 25 febbraio 2012 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2012, n. 47), con Comunicato 29 febbraio 2012 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2012, n. 50), con Comunicato 24 marzo 2012 (Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71), con Comunicato 31 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77), con Comunicato 30 aprile 2012 (Gazz. Uff. 30 aprile 2012, n. 100), con Comunicato 31 maggio 2012 (Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126), con Comunicato 4 giugno 2012 (Gazz. Uff. 4 giugno 2012, n. 128), con Comunicato 30 giugno 2012 (Gazz. Uff. 30 giugno 2012, n. 151), con Comunicato 31 luglio 2012 (Gazz. Uff. 31 luglio 2012, n. 177), con Comunicato 31 agosto 2012 (Gazz. Uff. 31 agosto 2012, n. 203), con Comunicato 29 settembre 2012 (Gazz. Uff. 29 settembre 2012, n. 228), con Comunicato 31 ottobre 2012 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2012, n. 255), con Comunicato 30 novembre 2012 (Gazz. Uff. 30 novembre 2012, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2012 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2012, n. 303), con Comunicato 9 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2013, n. 7), con Comunicato 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2013, n. 26), con Comunicato 22 febbraio 2013 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2013, n. 45), con Comunicato 1° marzo 2013 (Gazz. Uff. 1° marzo 2013, n. 51), con Comunicato 30 marzo 2013 (Gazz. Uff. 30 marzo 2013, n. 76), con Comunicato 9 aprile 2013 (Gazz. Uff. 9 aprile 2013, n. 83), con Comunicato 9 maggio 2013 (Gazz. Uff. 9 maggio 2013, n. 107), con Comunicato 18 maggio 2013 (Gazz. Uff. 18 maggio 2013, n. 115), con Comunicato 11 giugno 2013 (Gazz. Uff. 11 giugno 2013, n. 135), con Comunicato 10 luglio 2013 (Gazz. Uff. 10 luglio 2013, n. 160), come sostituito dal Comunicato 16 luglio 2013 (Gazz. Uff. 16 luglio 2013, n. 165), con Comunicato 25 settembre 2013 (Gazz. Uff. 25 settembre 2013, n. 225), con Comunicato 10 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2013, n. 238), con Comunicato 4 novembre 2013 (Gazz. Uff. 4 novembre 2013, n. 258), con Comunicato 11 novembre 2013 (Gazz. Uff. 11 novembre 2013, n. 264), con Comunicato 10 dicembre 2013 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2013, n. 289), con Comunicato 2 gennaio 2014 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2014, n. 1), con Comunicato 10 gennaio 2014

(Gazz. Uff. 10 gennaio 2014, n. 7), con Comunicato 10 febbraio 2014 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2014, n. 33), con Comunicato 10 marzo 2014 (Gazz. Uff. 10 marzo 2014, n. 57), con Comunicato 15 marzo 2014 (Gazz. Uff. 15 marzo 2014, n. 62), con Comunicato 10 aprile 2014 (Gazz. Uff. 10 aprile 2014, n. 84), con Comunicato 10 giugno 2014 (Gazz. Uff. 10 giugno 2014, n. 132), con Comunicato 24 giugno 2014 (Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), con Comunicato 10 luglio 2014 (Gazz. Uff. 10 luglio 2014, n. 158), con Comunicato 10 settembre 2014 (Gazz. Uff. 10 settembre 2014, n. 210), con Comunicato 29 ottobre 2014 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2014, n. 252), con Comunicato 10 dicembre 2014 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2014, n. 286), con Comunicato 13 dicembre 2014 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2014, n. 289), con Comunicato 2 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2015, n. 1), con Comunicato 20 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2015, n. 15), con Comunicato 31 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2015, n. 25), con Comunicato 23 febbraio 2015 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2015, n. 44), con Comunicato 28 febbraio 2015 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2015, n. 49), con Comunicato 21 marzo 2015 (Gazz. Uff. 21 marzo 2015, n. 67), con Comunicato 1° aprile 2015 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 76), con Comunicato 20 aprile 2015 (Gazz. Uff. 20 aprile 2015, n. 91), con Comunicato 1° luglio 2015 (Gazz. Uff. 1° luglio 2015, n. 150), con Comunicato 10 agosto 2015 (Gazz. Uff. 10 agosto 2015, n. 184), con Comunicato 7 ottobre 2015 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233), con Comunicato 2 novembre 2015 (Gazz. Uff. 2 novembre 2015, n. 255), con Comunicato 1° dicembre 2015 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2015, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2015 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2015, n. 303) e con Comunicato 11 gennaio 2016 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2016, n. 7).

(24) L'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali e/o la variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale è stata resa nota con Comunicato 30 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2004, n. 256), con Comunicato 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292), con Comunicato 31 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306), con Comunicato 31 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), con Comunicato 28 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2005, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2005 (Gazz. Uff. 31 marzo 2005, n. 74), con Comunicato 2 maggio 2005 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100), con Comunicato 14 maggio 2005 (Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111), con Comunicato 31 maggio 2005 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), con Comunicato 30 luglio 2005 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2005 (Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202), con Comunicato 3 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 settembre 2005, n. 205), con Comunicato 30 settembre 2005 (Gazz. Uff. 30 settembre 2005, n. 228), con Comunicato 8 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Comunicato 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) - corretto con Comunicato 4 novembre 2005 (Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257) - con Comunicato 9 novembre 2005 (Gazz. Uff. 9 novembre 2005, n. 261), con Comunicato 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), con Comunicato 9 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2005, n. 286), con Comunicato 31 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2005, n. 304), con Comunicato 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25), con Comunicato 15 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 38), con Comunicato 28 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2006 (Gazz. Uff. 31 marzo 2006, n. 76), con Comunicato 29 aprile 2006 (Gazz. Uff. 29 aprile 2006, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2006 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2006 (Gazz. Uff. 30 giugno 2006, n. 150), con Comunicato 17 luglio 2006 (Gazz. Uff. 17 luglio 2006, n. 164), con Comunicato 31 luglio 2006 (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2006 (Gazz. Uff. 31 agosto 2006, n. 202), con Comunicato 30 settembre 2006 (Gazz. Uff. 30 settembre 2006, n. 228), con Comunicato 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2006, n. 242), con Comunicato 31 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279), con Comunicato 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279), con Comunicato 30 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n.

302), con Comunicato 31 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25), con Comunicato 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76), con Comunicato 30 aprile 2007 (Gazz. Uff. 30 aprile 2007, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125), con Comunicato 4 giugno 2007 (Gazz. Uff. 4 giugno 2007, n. 127), con Comunicato 30 giugno 2007 (Gazz. Uff. 30 giugno 2007, n. 150), con Comunicato 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2007 (Gazz. Uff. 31 agosto 2007, n. 202), con Comunicato 29 settembre 2007 (Gazz. Uff. 29 settembre 2007, n. 227), con Comunicato 13 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2007, n. 239), con Comunicato 31 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279), con Comunicato 31 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302), con Comunicato 31 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2008, n. 26), con Comunicato 29 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51), con Comunicato 31 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76), con Comunicato 30 aprile 2008 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101), con Comunicato 31 maggio 2008 (Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127), con Comunicato 30 giugno 2008 (Gazz. Uff. 30 giugno 2008, n. 151), con Comunicato 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178), con Comunicato 30 agosto 2008 (Gazz. Uff. 30 agosto 2008, n. 203), con Comunicato 30 settembre 2008 (Gazz. Uff. 30 settembre 2008, n. 229), con Comunicato 13 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2008, n. 240), con Comunicato 31 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256), con Comunicato 29 novembre 2008 (Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304), con Comunicato 31 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2009, n. 25), con Comunicato 28 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2009, n. 49), con Comunicato 31 marzo 2009 (Gazz. Uff. 31 marzo 2009, n. 75), con Comunicato 30 aprile 2009 (Gazz. Uff. 30 aprile 2009, n. 99) e con Comunicato 30 maggio 2009 (Gazz. Uff. 30 maggio 2009, n. 124), con Comunicato 30 giugno 2009 (Gazz. Uff. 30 giugno 2009, n. 149), con Comunicato 31 luglio 2009 (Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2009 (Gazz. Uff. 31 agosto 2009, n. 201), con Comunicato 8 settembre 2009 (Gazz. Uff. 8 settembre 2009, n. 208), con Comunicato 30 settembre 2009 (Gazz. Uff. 30 settembre 2009, n. 227), con Comunicato 31 ottobre 2009 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254), con Comunicato 14 novembre 2009 (Gazz. Uff. 14 novembre 2009, n. 266), con Comunicato 30 novembre 2009 (Gazz. Uff. 30 novembre 2009, n. 279), con Comunicato 31 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303), con Comunicato 30 gennaio 2010 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2010, n. 24), con Comunicato 27 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2010, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2010 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 75), con Comunicato 30 aprile 2010 (Gazz. Uff. 30 aprile 2010, n. 100), con Comunicato 31 maggio 2010 (Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2010 (Gazz. Uff. 30 giugno 2010, n. 150), con Comunicato 31 luglio 2010 (Gazz. Uff. 31 luglio 2010, n. 177), con Comunicato 31 agosto 2010 (Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203), con Comunicato 30 settembre 2010 (Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229), con Comunicato 30 ottobre 2010 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2010, n. 255), con Comunicato 30 novembre 2010 (Gazz. Uff. 30 novembre 2010, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), con Comunicato 8 gennaio 2011 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2011, n. 5) e con Comunicato 31 gennaio 2011 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24), con Comunicato 28 febbraio 2011 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48), con Comunicato 31 marzo 2011 (Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74), con Comunicato 30 aprile 2011 (Gazz. Uff. 30 aprile 2011, n. 99), con Comunicato 31 maggio 2011 (Gazz. Uff. 31 maggio 2011, n. 125), con Comunicato 30 giugno 2011 (Gazz. Uff. 30 giugno 2011, n. 150), con Comunicato 30 luglio 2011 (Gazz. Uff. 30 luglio 2011, n. 176), con Comunicato 31 agosto 2011 (Gazz. Uff. 31 agosto 2011, n. 202), con Comunicato 30 settembre 2011 (Gazz. Uff. 30 settembre 2011, n. 228), con Comunicato 30 settembre 2011 (Gazz. Uff. 30 settembre 2011, n. 228), con Comunicato 22 ottobre 2011 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2011, n. 247), con Comunicato 31 ottobre 2011 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2011, n. 254), con Comunicato 30 novembre 2011 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 279), con Comunicato 2 dicembre

2011 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2011, n. 281), con Comunicato 15 dicembre 2011 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2011, n. 291), con Comunicato 31 dicembre 2011 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304), con Comunicato 14 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2012, n. 11), con Comunicato 31 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2012, n. 25), con Comunicato 25 febbraio 2012 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2012, n. 47), con Comunicato 29 febbraio 2012 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2012, n. 50), con Comunicato 24 marzo 2012 (Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71), con Comunicato 31 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77), con Comunicato 30 aprile 2012 (Gazz. Uff. 30 aprile 2012, n. 100), con Comunicato 31 maggio 2012 (Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126), con Comunicato 4 giugno 2012 (Gazz. Uff. 4 giugno 2012, n. 128), con Comunicato 30 giugno 2012 (Gazz. Uff. 30 giugno 2012, n. 151), con Comunicato 31 luglio 2012 (Gazz. Uff. 31 luglio 2012, n. 177), con Comunicato 31 agosto 2012 (Gazz. Uff. 31 agosto 2012, n. 203), con Comunicato 29 settembre 2012 (Gazz. Uff. 29 settembre 2012, n. 228), con Comunicato 31 ottobre 2012 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2012, n. 255), con Comunicato 30 novembre 2012 (Gazz. Uff. 30 novembre 2012, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2012 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2012, n. 303), con Comunicato 9 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2013, n. 7), con Comunicato 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2013, n. 26), con Comunicato 22 febbraio 2013 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2013, n. 45), con Comunicato 1° marzo 2013 (Gazz. Uff. 1° marzo 2013, n. 51), con Comunicato 30 marzo 2013 (Gazz. Uff. 30 marzo 2013, n. 76), con Comunicato 9 aprile 2013 (Gazz. Uff. 9 aprile 2013, n. 83), con Comunicato 9 maggio 2013 (Gazz. Uff. 9 maggio 2013, n. 107), con Comunicato 18 maggio 2013 (Gazz. Uff. 18 maggio 2013, n. 115), con Comunicato 11 giugno 2013 (Gazz. Uff. 11 giugno 2013, n. 135), con Comunicato 10 luglio 2013 (Gazz. Uff. 10 luglio 2013, n. 160), come sostituito dal Comunicato 16 luglio 2013 (Gazz. Uff. 16 luglio 2013, n. 165), con Comunicato 25 settembre 2013 (Gazz. Uff. 25 settembre 2013, n. 225), con Comunicato 10 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2013, n. 238), con Comunicato 4 novembre 2013 (Gazz. Uff. 4 novembre 2013, n. 258), con Comunicato 11 novembre 2013 (Gazz. Uff. 11 novembre 2013, n. 264), con Comunicato 10 dicembre 2013 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2013, n. 289), con Comunicato 2 gennaio 2014 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2014, n. 1), con Comunicato 10 gennaio 2014 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2014, n. 7), con Comunicato 10 febbraio 2014 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2014, n. 33), con Comunicato 10 marzo 2014 (Gazz. Uff. 10 marzo 2014, n. 57), con Comunicato 15 marzo 2014 (Gazz. Uff. 15 marzo 2014, n. 62), con Comunicato 10 aprile 2014 (Gazz. Uff. 10 aprile 2014, n. 84), con Comunicato 10 giugno 2014 (Gazz. Uff. 10 giugno 2014, n. 132), con Comunicato 24 giugno 2014 (Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), con Comunicato 10 luglio 2014 (Gazz. Uff. 10 luglio 2014, n. 158), con Comunicato 10 settembre 2014 (Gazz. Uff. 10 settembre 2014, n. 210), con Comunicato 29 ottobre 2014 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2014, n. 252), con Comunicato 10 dicembre 2014 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2014, n. 286), con Comunicato 13 dicembre 2014 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2014, n. 289), con Comunicato 2 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2015, n. 1), con Comunicato 20 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2015, n. 15), con Comunicato 31 gennaio 2015 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2015, n. 25), con Comunicato 23 febbraio 2015 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2015, n. 44), con Comunicato 28 febbraio 2015 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2015, n. 49), con Comunicato 21 marzo 2015 (Gazz. Uff. 21 marzo 2015, n. 67), con Comunicato 1° aprile 2015 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 76), con Comunicato 20 aprile 2015 (Gazz. Uff. 20 aprile 2015, n. 91), con Comunicato 1° luglio 2015 (Gazz. Uff. 1° luglio 2015, n. 150), con Comunicato 10 agosto 2015 (Gazz. Uff. 10 agosto 2015, n. 184), con Comunicato 7 ottobre 2015 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233), con Comunicato 2 novembre 2015 (Gazz. Uff. 2 novembre 2015, n. 255), con Comunicato 1° dicembre 2015 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2015, n. 280), con Comunicato 31 dicembre 2015 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2015, n. 303) e con Comunicato 11 gennaio 2016 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2016, n. 7).

(25) Comma inserito dall'art. 1, comma 7, lett. c), D.M. 29 febbraio 2016.

Parte II

Criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi

10. Servizio di interesse economico generale.

1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento predeterminazione e non discriminazione.
2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a finanziamenti di cui al comma 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

11. Prestiti di scopo.

1. La CDP S.p.a. concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13.
2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.
3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP S.p.a. per categorie omogenee.

12. Tassi di interesse.

1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP S.p.a. non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.

13. Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni.

1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al soggetto finanziato.
2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non è richiesta la forma pubblica a pena di nullità.

3. La CDP S.p.a. adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.

4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP S.p.a. e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a.

5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP S.p.a., nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.

14. Altri finanziamenti della Gestione separata.

1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalità, a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di interesse pubblico.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP S.p.a., in ragione delle finalità dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualità del soggetto finanziato.

Parte III

Indirizzi per la separazione organizzativa e contabile

15. Finalità della separazione organizzativa e contabile.

1. La CDP S.p.a. definisce i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui al decreto-legge e al D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto degli indirizzi di cui alla parte III del presente decreto.

2. La separazione organizzativa e contabile risponde alle seguenti finalità:

a) assicurare l'equilibrio economico della CDP S.p.a., ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) fornire al Ministero dell'economia e delle finanze dati utili all'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge;

c) assicurare la compatibilità del complesso delle funzioni della CDP S.p.a. con la normativa in materia di aiuti di Stato, concorrenza e trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.

16. Principi e livelli di separazione.

1. La separazione organizzativa è attuata mediante la distinzione delle unità organizzative della CDP S.p.a. riferibili alla Gestione Separata dalle altre unità organizzative (di seguito collettivamente definite «Gestione ordinaria»), assegnando a ciascuna di esse (di seguito le «Gestioni») caratteri di

impresa separata con riguardo alla determinazione delle condizioni applicate ai rapporti tra di esse, nel contesto di unicità del soggetto giuridico e delle strutture sottostanti.

2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile possono prevedere ulteriori classificazioni delle unità organizzative comuni ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti necessario per le finalità di cui all'art. 15, comma 2.

3. La separazione contabile si attua attraverso:

a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno e l'attribuzione dei relativi costi e ricavi alle Gestioni di competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni;

b) la rilevazione e la valorizzazione dei rapporti tra le Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili;

c) l'allocazione alle singole Gestioni della quota di competenza dei costi e ricavi comuni ad entrambe le Gestioni, applicando corrette metodologie di contabilità analitica.

4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile indicano le modalità di determinazione dei criteri di valorizzazione e allocazione di cui ai punti b) e c).

5. La separazione organizzativa e contabile si sostanzia nella produzione di documenti informativi, redatti con la medesima periodicità dei bilanci di esercizio, destinati unicamente ai soggetti previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti informativi sono indicati nei criteri che informano la separazione organizzativa e contabile nel rispetto delle finalità di cui all'art. 15, comma 2.

6. I documenti informativi di cui al comma 5 non rientrano nel campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci societari.

17. Commissione parlamentare di vigilanza.

1. Sono a carico della Gestione Separata i costi sostenuti dalla CDP S.p.a. per effetto del decreto del Ministro del tesoro 18 ottobre 1995, per rimborsi spese e indennità ai membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge.

Parte IV

Disposizioni transitorie e finali

18. Disposizioni transitorie e finali.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge, le parti I e II del presente decreto hanno efficacia dalla data di adozione delle relative delibere di attuazione del Consiglio di amministrazione della CDP S.p.a.

2. Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, la somma di euro 10.800.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale è comprensiva del capitale sociale di CDP S.p.a.

3. Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP S.p.a. può seguire le procedure e operare secondo le modalità, definite dalla convenzione stipulata tra Poste italiane S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, fermo restando l'obbligo per la CDP S.p.a. di separazione dei flussi finanziari gestiti per conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. A norma dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.